

Spedita al CO.RE.CO. Sezione _____

5 LUG. 1993 N. 16971 di Prot

L'impiegato Responsabile

COMUNE DI MISTERBIANCO

Provincia di Catania

N. 654 Reg. del 16/6/1993

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

OGGETTO: Integrazione e modifica atto deliberativo del Commissario Straordinario n°483 del 21/10/89, recante: Disposizioni per la concessione di contributi finanziari a Società, Associazioni, Enti, Gruppi e similari per l'attività sportiva.

L'anno millenovecentonovantatre il giorno sedici del mese di Giugno alle ore 19.00 e seguenti, nella ~~Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze~~ ^{sede della Prefettura di CT} si è riunita la Commissione Straordinaria:

Dr. La Pira Enrico

Dr. Lisi Pietro

Dr. Raciti Salvatore

nominati dal Presidente della Repubblica il 21/12/1991 e con D.P.R. del 16/04/1993;

Non è intervenuto il Commissario Dr. //

Partecipa il Segretario del Comune Dr. Azzarelli Francesco

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 3 giugno 1990 n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere Favorevole
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere Favorevole
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità, parere Favorevole

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n°483 del 21/10/89, vistata dalla C.P.C. nella seduta del 23/1/90 al n° 3606 con la quale vennero approvate le disposizioni per la concessione di contributi finanziari a Società, Associazioni, Enti, Gruppi sportivi e similari per l'attività sportiva agonistica e promozionale e per l'organizzazione di manifestazioni sportive:

Accertato che l'atto suddetto da una più approfondita analisi risulta carente in ordine alla mancata fissazione quantitativa del contributo e alla eventuale anticipazione da erogare alle Società, Associazioni, Enti, Gruppi sportivi e similari, per l'attività agonistica e promozionale e per l'organizzazione di manifestazioni sportive;

Preso atto che il CO.RE.CO. in ordine alle carenze regolamentari sopra indicate, ha gravato di chiarimenti gli atti concernenti la concessione di contributi chiedendo: In base a quale disposizione regolamentare dell'Ente viene autorizzata l'emissione di mandato di pagamento sotto forma di anticipazione fino all'80% dei contributi e provvedendo con apposite ordinanze ad annullare gli atti per illegittimità e la violazione dell'art.13 della Legge 10/91;

Considerato che si rende necessario ed opportuno aderire alla richiesta del CO.RE.CO. di adeguare le disposizioni regolamentari alle norme di legge;

Ritenuto di dovere integrare l'atto degli elementi mancanti e modificarlo predeterminando e fissando la misura del contributo e l'eventuale anticipazione da erogare alle Società che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni del regolamento;

Ritenuto dover fissare la eventuale concessione del contributo in misura non superiore al 60% delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta o per manifestazioni da svolgere, con atti e documenti contabili comprovanti gli effettivi impegni finanziari assunti;

Ritenuto che per le attività e le manifestazioni che impongono un notevole impegno finanziario, si rende necessario fissare la eventuale anticipazione in misura non superiore al 50% del contributo deliberato;

Considerato che si rende necessario procedere alla integrazione e modifica dell'atto ^{come} sopra specificato, onde consentire la fissazione di criteri certi ed inequivocabili per l'erogazione dei contributi, in modo che gli interventi a sostegno siano distribuiti e commisurati alla effettiva esigenza all'attività svolta e alle disponibilità di bilancio;

Ritenuto che nessun intervento può essere disposto a favore dei soggetti pubblici e privati o iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultate prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari non si provvede a integrare e modificare l'atto deliberativo 483 del 21/10/89;

Ritenuto altresì che nessun intervento può essere disposto a favore di soggetti pubblici e privati o iniziative, senza il parere preventivo della Consulta Comunale dello Sport, cui compete esprimersi preventivamente in ordine ai contributi da erogarsi in materia di attività sportiva;

Visti i verbali della Consulta Comunale dello Sport recante proposte e taluni criteri da eseguire in ordine alla erogazione dei contributi;

Ritenuto che dette proposte non sono vincolanti e che può trovare accoglimento soltanto la proposta concernente il criterio che stabilisce la misura del contributo nel 60% delle spese effettivamente sostenute, comprovante gli effettivi impegni finanziari assunti, con atti e documenti contabili validi ai sensi di legge, mentre per ciò che riguarda l'anticipazione detta proposta va modificata e fissata nella misura non superiore al 50%

COMUNE DI MISTERBIANCO

del contributo deliberato;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale sta predisponendo un nuovo schema di regolamento con il quale stabilisce per qualsiasi tipo di attività o manifestazioni, la forma di garanzia per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dalla vigente legislazione con i criteri sopra indicati, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa per il conseguimento delle finalità sociali, sportive e culturali a cui saranno destinate le risorse pubbliche;

Dato atto che si rende necessario, anche evitare disparità di trattamento, stabilire che ogni anno, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, venga formato il piano di ripartizione dei contributi e stabilito l'importo da assegnare ai soggetti ed iniziative inclusi nel piano, nonché determinare i soggetti e le iniziative escluse dal piano, provvedendo a pubblicare all'Albo Pretorio, per la durata prevista dalla legge, gli atti relativi alla concessione dei contributi e beneficiari economici o alla esclusione;

Ritenuto pertanto che si rende necessario, nelle more di approvazione di un nuovo regolamento, provvedere alla integrazione e modifica dell'atto deliberativo sopra richiamato;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1° della Legge n° 142 dell'8/6/90, recepito dall'art. 1 della L.R. n° 48 dell'11/12/1991, rispettivamente dal Responsabile del servizio per quanto riguarda la regolarità tecnica, dal Ragioniere generale in ordine alla regolarità contabile e dal Segretario generale in ordine alla legittimità dell'atto;

Visto l'O.R.E.L.;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

Delibera

Integrare e modificare, per le su esposte motivazioni, l'atto deliberativo del Commissario Straordinario n° 483 del 21/10/89, concernente: Disposizioni per la concessione di contributi finanziari a Società, Associazioni, Enti, Gruppi Sportivi e similari, per l'attività sportiva agonistica o promozionale e per l'organizzazione di manifestazioni sportive come segue:

Tenuto conto delle risultanze della istruttoria, la misura del contributo non potrà mai essere superiore al 60% delle spese effettivamente sostenute per attività svolta o da sostenere, per manifestazione debitamente comprovata da atti e documenti contabili validi agli effetti di legge.

Che per le attività e le manifestazioni che impongono un notevole impegno finanziario, la misura dell'anticipazione non potrà mai essere superiore al 50% del contributo deliberato.

Approvare e fissare i suddetti criteri onde consentire l'erogazione dei contributi equamente in modo che gli interventi economici a sostegno, siano distribuiti e commisurati alle effettive esigenze, alla attività svolta o da svolgere, in ragione delle disponibilità di bilancio.

Accogliere parzialmente la proposta della Consulta Comunale dello Sport nella parte relativa alla concessione del contributo, nella misura massima del 60% delle spese effettivamente sostenute e comprovate con atti e documenti contabili validi agli effetti di legge, modificando la proposta di anticipazione e fissandola nella misura non superiore al 50% del contributo

Dare atto che, onde evitare disparità di trattamento, ogni anno l'organo competente, tenuto conto delle risultanze della istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, elabori il piano di riparto dei contributi e stabilisce l'importo da assegnare caso per caso ai soggetti e alle iniziative inclusi nel piano, provvedendo a pubblicare nell'Albo Pretorio, per la durata prevista dalla Legge, gli atti relativi alla concessione di contributi e benefici economici e a quelli relativi alla esclusione.

Dare atto che nessun intervento può essere disposto a favore dei soggetti pubblici e privati o iniziative, che secondo l'istruttoria sono risultati privi dei requisiti richiesti in contrasto con le norme regolamentari, per quali la Consulta Comunale dello Sport non abbia preventivamente espresso il parere favorevole o che non abbiano presentato il rendiconto di contributi concessi ed utilizzati negli anni precedenti.

Confermare l'atto deliberativo del C.S. n° 483 del 21/10/89, nelle rimanenti parti che si considerano qui di seguito riportate e descritte.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

La Commissione Straordinaria

Dr. I. Pira Enrico

Dr. Lisi Pietro

Dr. Raciti Salvatore

Il Segretario Comunale
Dr. Azzarelli Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno festivo 4 LUG. 1993 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi

dal 4 LUG. 1993 al 18 LUG. 1993

il 19 LUG. 1993

Il Segretario Comunale
Dr. Azzarelli Francesco

SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI DEL CO.RE.CO. PALERMO

Prot. 1643/1590
VISTO:

Seduta 29-7-93

Li. 15-9-93

Il Presidente F.to

Il responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- non essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art. 15 comma 6, L.R. 44/91
- non essendo pervenute richieste di controllo ai sensi dell'art. 15, comma 3, L.R. 44/91
- non essendo pervenute richieste di controllo ai sensi dell'art. 15, comma 5, L.R. 44/91
- non essendo pervenuta comunicazione di annullamento nei termini di cui al comma 3/7 dell'art. 13 L.R. 44/91 da parte del CO.RE.CO., a cui la presente è pervenuta il 6 LUG. 1993
- non essendo pervenuta comunicazione di annullamento nei termini di cui all'art. 19, L.R. 44/91, da parte del CO.RE.CO., che ha ricevuto chiarimenti in data _____
- non avendo il CO.RE.CO. riscontrato vizi di legittimità nella seduta del _____

Il Segretario Comunale: Dr. Azzarelli Francesco

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
AI SENSI DELL'ART. _____ COMMA _____ DELLA L.R. 44/91

Li. _____

Visto: F.to La Commissione _____

Il segretario Comunale: Dr. Azzarelli Francesco

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _____ in data 15 SET. 1993

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni